



Bruxelles, 8 giugno 2015
(OR. en)

9363/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0104 (NLE)**

UD 129

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

n. doc. prec.: 9357/15 UD 126

n. doc. Comm.: 9001/15 + ADD1

Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

1. In data 18 maggio 2015, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, basata sull'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il 21 maggio 2015, il Gruppo "Unione doganale" ha esaminato la proposta e ha concordato un testo modificato che figura nel doc. 9357/15 UD 126¹ ².

¹ In tale fase la delegazione francese mantiene una riserva d'esame parlamentare. Resta inteso che tale riserva sarà ritirata prima che il regolamento sia adottato dal Consiglio.

² La Repubblica slovacca si astiene e chiede di iscrivere a verbale del Consiglio la dichiarazione che figura nell'allegato.

3. Il Comitato dei rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:

- confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo e
 - invitare il Consiglio ad adottare il progetto di decisione riportato nel doc. 9358/15 UD 127 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti) fra i punti senza discussione di una delle prossime sessioni.
-

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

La Repubblica slovacca desidera esprimere preoccupazione riguardo all'applicazione retroattiva delle sospensioni tariffarie in quanto non conforme ai principi fondamentali della legislazione dell'UE. Non di meno, ammettiamo la possibilità di una retroattività limitata a un breve periodo in casi straordinari, ad esempio riclassificazione delle merci, modifiche del regime SPG o altre correzioni di tipo giuridico o tecnico.

Le richieste di applicazione retroattiva delle sospensioni tariffarie e di altre modifiche sostanziali alla proposta di regolamento recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali non possono essere presentate direttamente al Gruppo "Unione doganale", bensì devono essere innanzitutto discusse a livello di esperti e approvate dal gruppo "Economia tariffaria".

La Repubblica slovacca è del parere che le richieste di retroattività rivelino la necessità di definire, nel regime esistente di sospensioni e contingenti tariffari, criteri adeguati che vadano a disciplinare il ricorso alla retroattività. A tale proposito siamo aperti alla discussione delle eventuali modifiche alla comunicazione della Commissione (2011/C 363/02).